

DL 40/2010 sul sostegno ai settori in crisi: avvio dell'esame alla Camera dei Deputati.

1 Aprile 2010

è stato assegnato, in sede referente, in prima lettura, alle Commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera dei Deputati il disegno di legge di conversione del decreto-legge 40/2010 recante "Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione, nonché di adeguamento alla normativa comunitaria e destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno a settori in crisi" ([DDL 3350/C](#) - Relatore per la Commissione Finanze l'On. Marco Maria Milanese del Gruppo parlamentare PdL e per la Commissione Attività Produttive l'On. Giovanni Fava del Gruppo parlamentare LNP).

Il testo, in particolare, al fine di rafforzare il contrasto dei fenomeni di evasione e frode nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, introduce **l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cd. "black list"** individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001. Tale obbligo può essere escluso, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, per alcuno dei paesi cd. "black list" ovvero per taluni settori di attività svolti nei paesi stessi e può essere esteso con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode fiscale, anche a paesi non cd. "black list" nonché a specifici settori dell'attività e a particolari tipologie di soggetti. Per i medesimi fini è stabilito che a partire dal 1 maggio 2010 anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società è obbligatoria, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'art. 9 del DL 7/2007, convertito dalla L. 40/2007 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), nei confronti degli Uffici del Registro imprese delle Camere di commercio, dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e dell'INAIL.

Sempre al fine di potenziare il contrasto all'evasione, sono previste una serie di **disposizioni finalizzate a deflazionare e semplificare il contenzioso tributario ed accelerare la riscossione delle imposte** intervenendo sulla disciplina della notifica delle sentenze e delle garanzie che il debitore è tenuto a prestare ai fini del pagamento rateale delle somme dovute nell'ambito della conciliazione giudiziale e dell'accertamento con adesione. È, inoltre, previsto che le società di riscossione delle entrate degli enti locali di cui all'art. 53 del Dlgs 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive) che si trovino in stato di crisi possano accedere di diritto, su domanda delle medesime, alle misure di cui al DL 347/2003, convertito dalla L. 39/2004 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), quali l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria ed il concordato.

Il testo prevede, inoltre, l'istituzione di un **Fondo per il sostegno della domanda nei settori in crisi dell'efficienza energetica, della eco compatibilità e della sicurezza ed automazione aziendale**, finanziato con il gettito fiscale derivante dal recupero dell'evasione ai sensi del medesimo decreto legge, con una dotazione **pari a 300 milioni** di euro per l'anno 2010. Con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottare entro dieci giorni

dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e, per gli obiettivi di efficienza energetica e di ecocompatibilità, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verranno stabilite le modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del fondo definendo un tetto di spesa massima per ciascuna tipologia di contributi e verrà prevista la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione.

Con ulteriore decreto verranno, altresì, stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa di cui all'art. 1, comma 847, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), disponibili nel bilancio relativo all'anno finanziario 2010, con riguardo ad una serie di finalità, tra cui: realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare, prioritariamente, ad operazioni di soccorso costruite con avanzate tecnologie ed interventi per il settore dell'alta tecnologia.

Viene, inoltre, prevista l'istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del **Fondo per le infrastrutture portuali**, volto al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Al fondo è trasferito con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, una quota non superiore al 50% delle risorse provenienti dalla revoca del finanziamento statale per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" disposta dal decreto.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la quota di finanziamento statale residua all'esito della destinazione delle risorse per le finalità prescritte dalla norma può essere devoluta integralmente, su richiesta dell'ente pubblico di riferimento del beneficiario originario, ad altri investimenti pubblici.

Viene, altresì, disposta la **modifica** dell'articolo 6 **del DPR 380/2001 (Testo unico sull'edilizia)**, con cui vengono **liberalizzate una serie di attività edilizie**. Nello specifico, salvo disposizioni più restrittive previste dalla disciplina regionale e comunque nell'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel DLgs 42/2004 (Codice dei beni culturali), possono essere **eseguiti senza alcun titolo abilitativo**, tra l'altro:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento degli standard urbanistici;
- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444;
- aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Alcuni dei suddetti interventi, come previsto dalla norma, possono essere iniziati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richiesta dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.